



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

Allegato C

## CAPITOLATO SPECIALE

### FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE ASILI NIDO - CITTA' DI BIELLA

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di vestiario e calzature per il personale asili nido della Città di Biella

La fornitura deve essere espletata mediante l'osservanza del presente Capitolato, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Regolamento dei contratti e delle norme attualmente vigenti in materia di sicurezza (D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81)

#### ART. 2 -CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE

TUTA GINNICA donna, 4 stagioni, composta da casacca con zip intera, due tasche, più pantalone con elastico e coulisse in vita, una tasca posteriore, colore a scelta da parte dell'Amministrazione comunale.

CUFFIE MONOUSO confezione da 1000 pezzi, monouso, unisex, stretch, colori diversi, taglia unica. Prezzo a confezione.

CAMICI donna, manica lunga e/o corta, 100% cotone pluristagionale, con due tasche nella parte anteriore, colori diversi in base alle richieste dell'Amministrazione.

T-SHIRT unisex, manica corta, di colore bianco, girocollo, 100% cotone ring spun, dorso tubolare, cucitura doppio ago sul collo, maniche e vita.

T-SHIRT unisex, manica lunga di colore bianco, girocollo, 100% cotone ring spun, dorso tubolare, cucitura doppio ago sul collo, maniche e vita.

PANTALONI BIANCHI DA CUCINA elastico in vita, unisex, 2 tasche, 100% cotone gabardine.

PARANNANZA con pettorina grembiule con pettorina, misura 70x90, 100% cotone sanforizzato 200gr/mq.

COPRIABITO con tascone centrale, chiusura laterale con bottoni, 100% cotone, colori vari, pluristagionale.

ZOCCOLO bianco, con cinturino posteriore, microfibra traspirante e idrorepellente, fodera traspirante, sottopiede estraibile, puntale in composito, suola antiscivolo, calzata confort.

#### ART. 3 - ORDINAZIONI E CONSEGNE

La merce dovrà essere fornita, già divisa ed etichettata con i relativi nominativi che verranno successivamente comunicati dall'ufficio preposto, alla ditta fornitrice con l'elenco dei nominativi abbinato alle relative taglie.

SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO -  
PATRIMONIALE E SERVIZI  
INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507423-435-  
494-422

Fax:  
+39 015 3507485

E-mail:  
u\_economato@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

La consegna dei beni dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

La consegna dovrà essere effettuata presso il settore asili nido (Palazzo Pella, via Tripoli, n° 48, Biella –primo piano).

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.

In caso di comprovata impossibilità della consegna sarà facoltà dell'Amministrazione concedere un'eventuale proroga, su richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

Eventuali cambi per errata misura o taglia verranno segnalati entro 15 giorni lavorativi dalla data della consegna e dovranno essere sostituiti entro 15 giorni lavorativi dalla data di riconsegna, a cura ed a spese della ditta aggiudicataria.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballaggio, facchinaggio, scarico dei beni.

Gli effetti di vestiario forniti dalla ditta appaltatrice dovranno consentire l'immediato utilizzo da parte del personale; eventuali modifiche dovute alla vestibilità dovranno essere apportate dalla ditta stessa nei termini di cui sopra ai sensi degli artt. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile.

#### **ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E CONTESTAZIONI**

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo.

Il controllo e l'accettazione dei beni non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questo Ente non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non rilevabile immediatamente.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verranno motivate e tali contestazioni verranno notificate al fornitore a mezzo di mail certificata, entro 30 giorni dalla consegna.

Il fornitore è tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese, con il preciso obbligo di restituirli nel termine indicato dall'Ente, nella qualità e nella quantità richieste.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata consegna nel termine previsto, di cui all'art. 3 del presente Capitolato o in caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato e con la totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella ordinata.

#### **ART. 5 - PENALI**

SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO -  
PATRIMONIALE E SERVIZI  
INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507423-435-  
494-422

Fax:  
+39 015 3507485

E-mail:  
u\_economato@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 ‰ (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.

#### **ART. 6 - CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO**

All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Come previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO -  
PATRIMONIALE E SERVIZI  
INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507423-435-  
494-422

Fax:  
+39 015 3507485

E-mail:  
u\_economato@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni o forniture. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo dei beni forniti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

#### **ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fatta salva l'applicazione delle clausole risolutive espresse previste nell'art. 7 del presente Capitolato, l'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- c. nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;
- d. nel caso di mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e. nel caso di perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f. nel caso di violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g. nel caso di violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h. nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati alla Ditta per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO -  
PATRIMONIALE E SERVIZI  
INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507423-435-  
494-422

Fax:  
+39 015 3507485

E-mail:  
u\_economato@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento della fornitura.

#### **ART. 9 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della dalla richiesta della Ditta aggiudicataria, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre per l'accettazione. L'accettazione della Ditta dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

Nel caso in cui le controversie non si siano potute definire in via amministrativa la controversia, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Ditta. Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i 30 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune.

#### **ART. 10 – PRESCRIZIONI E RINVIO**

Il rapporto contrattuale è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni o forniture, e della corretta e diligente esecuzione del Contratto per tutta la sua durata.

L'esecuzione del contratto è regolato pertanto altresì da:

SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO -  
PATRIMONIALE E SERVIZI  
INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507423-435-  
494-422

Fax:  
+39 015 3507485

E-mail:  
u\_economato@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

- D.lgs. 18.4.2016. n. 50, rubricato come “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014), convertito, con modifiche, con Legge 23 giugno 2014, n. 89 nelle parti ancora in vigore.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

**IL R.U.P.**  
(Dr. Alberto POLLO)

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno **19/01/2018**.

SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO -  
PATRIMONIALE E SERVIZI  
INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella  
Via Tripoli, 48  
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:  
+39 015 3507423-435-  
494-422

Fax:  
+39 015 3507485

E-mail:  
u\_economato@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it